

OGGETTO: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI CONSENSI IN TEMA DI COOKIE – SCADENZA 2 GIUGNO 2014

In base a quanto indicato dal **Garante della Privacy** i **cookie** sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai terminali degli utenti stessi.

Tali file vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.

In base alla loro configurazione i **cookie possono essere utilizzati per diverse finalità** da parte del gestore del sito (esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle preferenze, ecc).

Il **provvedimento dello scorso 8 maggio 2014 dell'Autorithy Privacy** ha proprio inteso disciplinare, a favore dell'utente:

- la conoscenza;
- l'informazione;
- l'acquisizione dei consensi all'utilizzazione dei dati acquisiti con i predetti file di testo.

Analizziamo le varie ipotesi.

In base ai principi già consolidati in tema di informazione e acquisizione del consenso, laddove il sito faccia ricorso esclusivamente a **cookie per consentire all'utente l'ordinaria navigazione, ovvero la fornitura di un servizio richiesto** (ad esempio acquisti on line, oppure mantenimento delle identificazioni in una sessione di home banking), non sarà necessario acquisire il consenso, ma **sarà comunque obbligatorio informare l'utente**. I cosiddetti **cookie tecnici**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del Codice della Privacy, possono essere utilizzati anche in assenza del consenso dell'interessato, ferma restando l'informativa.

Una specie particolare di cookie tecnici sono i cosiddetti **cookie analytics**.

Di fatto si tratterebbe di cookie tecnici, poiché utilizzati usualmente per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito.

Il Garante è però intervenuto più volte per specificare che tale tipologia di file può effettivamente assumere la qualifica di "tecnici" solo se il gestore del sito li utilizzi esclusivamente per *"ottimizzare il sitoraccolgendo informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito"* (cfr. provvedimento 8 maggio 2014 Garante). Solo, quindi, se sia eliminata dalla configurazione del sito stesso la possibilità di utilizzare tali file in altro modo, tali cookie analytics potranno essere considerarsi cookie tecnici, restando quindi esclusa la necessità di richiedere il consenso e rimanendo però obbligatoria la dazione dell'informativa.

Laddove il dato anonimo, possa essere di fatto reso visibile si entra già in altre tipologie di fattispecie e cioè si dovrà parlare di **cookie di profilazione**.

Si tratta di fatto di tutti quei "sistemi" utilizzati nella configurazione del sito per **finalità non collegate al funzionamento del sito ovvero ad erogazione di servizi da parte del sito stesso**. Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc.

Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell'utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.

Fra i cosiddetti cookie di navigazione devono essere annoverati i **cookie delle "terze parti"** i quali vengono impostati da un sito web diverso da quello che l'utente sta visitando. Questo perché su ogni

sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato. Fra questi file vi sono, in base a quanto specificatamente stabilito dal Garante, tutti i servizi, esterni al sito stesso (ad esempio AdSense, Google+, Facebook, Twitter, Youtube e così via), idonei a tracciare l'utente e acquisirne le relative informazioni, i quali **devono necessariamente essere autorizzati dall'utente/visitatore del sito web**.

I cookie di profilazione (quelli del sito ovvero di "terze parti") possono essere installati sul terminale dell'utente soltanto se questo abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate.

In questi ultimi casi il Garante nel provvedimento indicato ha stabilito che l'informativa va impostata su due livelli.

Nel momento in cui l'utente accede a un sito web (sulla home page o su qualunque altra pagina), deve immediatamente comparire un banner contenente una prima informativa "breve", la richiesta di consenso all'uso dei cookie e un link per accedere ad un'informativa più "estesa". In questa pagina, l'utente potrà reperire maggiori e più dettagliate informazioni sui cookie e scegliere quali specifici cookie autorizzare. Il banner deve avere dimensioni tali da coprire in parte il contenuto della pagina web che l'utente sta visitando. Deve poter essere eliminato soltanto tramite un intervento attivo dell'utente, ossia attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante.

Per tenere traccia del consenso acquisito, il titolare del sito può avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema non particolarmente invasivo e che non richiede a sua volta un ulteriore consenso.

In presenza di tale "documentazione", non è necessario che l'informativa breve sia riproposta alla seconda visita dell'utente sul sito, ferma restando la possibilità per quest'ultimo di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni, ad esempio tramite accesso all'informativa estesa, **che deve essere quindi linkabile da ogni pagina del sito**.

Il Garante ha indicato che i titolari dei siti hanno la possibilità di ricorrere a modalità di dazione dell'informativa e acquisizione del consenso con modalità diverse da quella individuata dallo stesso nel predetto provvedimento, purché le modalità prescelte presentino tutti i requisiti di validità del consenso richiesti dalla legge.

Una particolare attenzione dovrà essere posta sui **cookie di "terze parti"** (ad esempio i like di facebook). In questo caso il garante ha indicato che gli obblighi di informativa e consenso gravano sulle terze parti, ma il titolare del sito, quale intermediario tecnico tra queste e gli utenti, è tenuto a inserire nell'informativa "estesa" i link aggiornati alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti stesse.

Si ricorda, inoltre, che rimangono ferme in capo ai Titolari del Trattamento tutti gli ulteriori obblighi nascenti dalle singole modalità del trattamento e pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, adozione delle misure di sicurezza e notifica ex art. 37 al Garante laddove si effettui attività di profilazione tramite installazione dei predetti cookie.